



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N. 260/2020
R.G.A.C. 6857/2018
Cron. 1509 m. 2020
REP. 1 1

Il GIUDICE di PACE di AVELLINO, nella persona della Dott.ssa Rosa Maria Camerlengo, della sezione civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al n. 6857/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, assegnata a sentenza nel corso dell'udienza di discussione del giorno 29/01/2020, avente ad oggetto: opposizione avverso il verbale di contestazione SCV0005804719 elevato dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma, vertente

tra

elet.te dom.to

in Alessandria alla Via Cremona n.6, presso Alessandria Globo Consumatori Onlus

- opponente -

e

PREFETTURA di AVELLINO, in persona del Prefetto p.t.,

- opposta-

CONCLUSIONI

Come da verbale d'udienza del giorno 29/01/2020, in atti.

Ragioni di fatto e di diritto di diritto della decisione

Con ricorso depositato in cancelleria il giorno 17/10/2018, il ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione SCV0005804719 elevato dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma.

A sostegno dell'opposizione, l'opponente tra le altre cose eccepiva la mancanza di prova della taratura periodica dell'apparecchio di rilevamento della velocità.

Fissata e comunicata l'udienza per la comparizione personale delle parti, la Prefettura di Avellino non si costituiva in giudizio.

All'udienza del giorno 29/01/2020, sulle conclusioni rassegnate dal solo opponente, l'opposizione è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo in aula di udienza.

Il ricorso va accolto e va annullato il verbale di contestazione opposto in questa sede, risultando non superata l'eccezione della necessità della taratura periodica dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità, taratura

3
10

necessaria anche in relazione all'apparecchiatura di rilevamento della velocità (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 113/2015 , Corte di cassazione sentenza 9645/2016).

Orbene, nel caso *de quo*, a fronte della esplicita censura del ricorrente , la Prefettura di Avellino, sulla quale incombeva il relativo onere, non costituendosi in giudizio, nulla ha dedotto, né ha provato che l'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità fosse stata sottoposta a taratura da soggetto a tanto abilitato, né che lo fosse stata nel periodo antecedente l'accertamento dell'infrazione , non avendo allegato alcun idoneo documento probatorio.(cfr. sent. Corte Cass. 32369/2018).

Così la Suprema Corte: " *Con l'opposizione alla ordinanza – ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione nel quale le vesti sostanziali di attore e di convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente, restando l'assunzione di prove d'ufficio, prevista dall'art. 23 ,co. 6, della legge 689/1981, una facoltà e non un obbligo del pretore,, il cui esercizio è affidato alla sua discrezionalità..Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto del citato art. 23., comma 12, l'opposizione deve essere accolta."* (Cass. Civ. sez. 1, 26/05/ 1999, n. 5095, sez.III,15 aprile 1999, n. 3741)

Nel caso " *de quo* ", l'autorità opposta sulla quale, lo si ripete, gravava l'onere di provare la fondatezza dell'azione amministrativa, nulla ha dedotto né provato ed anzi, omettendo sia di costituirsi che di depositare la documentazione richiestale, ha scelto di non difendere nella dialettica processuale la legittimità della propria azione amministrativa.

Pertanto, in base alla regola di giudizio di cui all'art. 7 comma 10 D. L.vo 150/2011, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va annullato il verbale di contestazione SCV0005804719, opposto in questa sede.

Nulla sulle spese, non avendo l'opponente dato la prova delle spese sostenute, né risultando pagato il contributo unificato .

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione come in atti proposto, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale opposto;
- nulla sulle spese.

Così deciso in Avellino il giorno 29 gennaio 2020

IL DIRETTORE
Dott.ssa Mirella Grande

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 6 FEB. 2020

IL DIRETTORE
Dott.ssa Mirella Grande

Il Giudice di Pace

(dott.ssa Rosa Maria Camerlengo)



Rosa Maria Camerlengo